



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 304

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 1° giugno 2010

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
2 ^a - Giustizia	»	7
4 ^a - Difesa	»	36
5 ^a - Bilancio	»	38
7 ^a - Istruzione	»	43
12 ^a - Igiene e sanità	»	57

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 1° giugno 2010

197ª Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

La seduta inizia alle ore 13.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VIZZINI informa la Commissione che il disegno di legge n. 2228 (Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) è stato assegnato quest'oggi, con l'autorizzazione alla convocazione immediata per l'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, concernente i presupposti costituzionali del decreto-legge: pertanto egli ha disposto l'immediata convocazione della seduta, avendo cura peraltro di avvertire preventivamente per le vie brevi tutti i Gruppi parlamentari.

Il senatore BELISARIO (*IdV*) prospetta l'opportunità di rinviare l'inizio dell'esame, in considerazione del fatto che il testo a disposizione della Commissione potrebbe essere parzialmente diverso da quello che è stato sottoposto alla firma del Capo dello Stato. In proposito, ricorda che dubbi circa la puntualità dei documenti sono stati sollevati da più parti. D'altra parte, non è ancora disponibile l'Atto del Senato stampato.

Il presidente VIZZINI sottolinea che a termini di Regolamento i disegni di legge devono essere stampati nel più breve tempo possibile. Il testo all'attenzione della Commissione è stato trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento al Presidente del Senato, il quale lo ha deferito alla Commissione affari costituzionali autorizzandone l'esame immediato. Propone di procedere a una illustrazione generale del provvedimento, di cui egli stesso si farà carico in sostituzione del relatore designato, senatore

Boschetto, impedito a partecipare alla seduta. Successivamente lo stesso senatore Boschetto potrà svolgere una relazione analitica e in ogni caso, qualora dovessero emergere discrasie con il testo del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la Commissione potrà tenerne conto.

Il senatore BIANCO (*PD*) condivide le perplessità espresse dal senatore Belisario, nel senso che non potrebbe avere inizio l'esame di un decreto-legge se la Commissione non ha a disposizione il testo pubblicato con lo stampato del disegno di legge di conversione. Tuttavia, appare ragionevole la proposta del Presidente, che prende atto di una situazione eccezionale dovuta a una serie di circostanze particolari (la gravità della crisi economica, la prossima festività del 2 giugno): tale soluzione appare dunque appropriata, a condizione che non costituisca un precedente e ferma restando una riserva di principio sullo svolgimento dell'esame di un disegno di legge ove non sia disponibile il relativo stampato.

Il senatore PASTORE (*PdL*) condivide la proposta del Presidente che, a suo avviso, soddisfa tutte le esigenze e i dubbi manifestati. In ogni caso, egli ritiene che la riproduzione del decreto-legge, come trasmessa dal Governo, sia idonea per l'inizio dell'esame, anche in conformità a innumerevoli precedenti.

Il senatore BODEGA (*LNP*) condivide la soluzione proposta dal presidente Vizzini, convincente sia dal punto di vista regolamentare sia sotto il profilo dell'opportunità.

Il presidente VIZZINI aggiunge che, qualora per le sedute della prossima settimana il testo definitivo non fosse ancora disponibile sarebbe necessario sospendere l'esame. Osserva, inoltre, che oltre al parere sulla sussistenza dei presupposti costituzionali, la Commissione è chiamata a esprimere un parere di merito sul decreto-legge, che sarà frutto di un esame molto approfondito, dato che numerose disposizioni riguardano materie di competenza della Commissione affari costituzionali.

Il senatore BELISARIO (*IdV*) prende atto della proposta del Presidente, che tuttavia non condivide ritenendo preferibile un rinvio dell'esame in attesa della predisposizione dello stampato rituale.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Introducendo l'esame in sostituzione del relatore designato, senatore Boschetto, il presidente VIZZINI (*PdL*) osserva che il decreto-legge si ar-

ticola su un duplice asse: da un lato, le disposizioni finalizzate alla stabilizzazione finanziaria, dall'altro le misure volte a favorire la competitività economica del Paese. Nelle previsioni del Governo, l'insieme delle disposizioni produrrà nel prossimo biennio effetti finanziari per complessivi 24 miliardi di euro: una operazione finanziaria assai impegnativa, che nel 2012 ricondurrà il rapporto tra indebitamento e PIL al di sotto del 3 per cento, come previsto dal Trattato di Maastricht.

La manovra si compone di una serie di interventi per la riduzione della spesa pubblica, prevedendo misure articolate su diverse componenti di costo, relative a tutte le istituzioni: le amministrazioni centrali, gli organi di Governo (ministri, sottosegretari), le Regioni, gli enti locali, gli organi di autogoverno delle diverse magistrature, il CNEL e, in generale, gli apparati amministrativi nonché gli organi costituzionali, nel rispetto della loro autonomia e la Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento. Sottolinea l'opportunità che anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome prendano atto delle necessità eccezionali che hanno indotto il Governo a emanare il decreto-legge e provvedano conseguentemente nell'ambito della propria autonomia.

Il decreto, inoltre, contiene disposizioni in tema di soppressione e incorporazione di enti e organismi pubblici.

In tema di impiego pubblico, si dispone il contenimento della dinamica dei trattamenti economici per tre anni ed è stabilita una riduzione temporanea e articolata delle retribuzioni più elevate corrisposte dalle amministrazioni pubbliche. In materia di previdenza, è prevista la riduzione delle «finestre» utili per il collocamento a riposo. In tema di assistenza sociale, vi sono misure più restrittive per la concessione delle pensioni di invalidità civile e per contrastare il fenomeno dei «falsi invalidi».

Dal lato delle entrate, oltre al pagamento dei pedaggi su alcune autostrade e sui raccordi stradali gestiti direttamente dall'ANAS, gli interventi si concentrano sul contrasto all'evasione fiscale e contributiva. Si prevede la partecipazione dei comuni al recupero dell'evasione, assistita da un maggiore introito a valere sulle somme così ottenute. Sono rafforzate le verifiche incrociate fra INPS e Agenzia delle entrate e si prescrive la tracciabilità dei pagamenti, attraverso le fatture telematiche; sono escluse nuove o maggiori imposte. Il provvedimento contiene anche una serie di disposizioni «antiriciclaggio» e «antifrode» e dispone una ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi dovuti nei territori colpiti dal sisma in Abruzzo.

Per quanto riguarda lo sviluppo, sono previsti interventi fiscali a beneficio delle reti d'impresa, un regime di fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, misure per ridurre il peso della burocrazia, il rifinanziamento del Fondo per le infrastrutture, norme in materia di procedure fallimentari, incentivi per il rientro di ricercatori dall'estero.

Ricorda che il decreto-legge si è reso necessario a seguito della grave crisi finanziaria che colpisce l'area dell'euro e che ha assunto una dram-

matica evidenza in Grecia. È stata decisa un'azione comune concordata in sede europea per contrastare la speculazione finanziaria sulla moneta unica e per consolidare i bilanci nazionali nel rispetto dei parametri stabiliti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 1° giugno 2010

169ª Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE*

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, di emendamenti al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea)

Il relatore CENTARO (*PdL*) illustra i propri emendamenti presentati al disegno di legge in titolo nel corso dell'esame in Assemblea e per i quali il Presidente del Senato ha disposto il rinvio dell'esame in Commissione ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento del Senato. Si sofferma dapprima sugli emendamenti 1.700, 1.701 e 1.702, i quali modificano l'articolo 114 del codice di procedura penale, ripristinando l'originaria formulazione del testo del disegno di legge n. 1611, così come approvato dalla Camera dei deputati. In particolare attraverso una novella al comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale, è consentita, in ogni caso, la pubblicazione per riassunto degli atti non più coperti dal segreto, dei quali tuttavia è vietata la pubblicazione fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Ai sensi poi dei nuovi commi *2-bis* e *2-ter* dell'articolo 114 il divieto della pubblicazione anche parziale, per riassunto nel contenuto, opera fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, per la documentazione e gli atti relativi a conversazioni anche telefoniche, o a flussi di conversazioni telematiche o informatiche ovvero a dati riguardanti il traffico telefonico o telematico;

anche se non più coperti da segreto; nonché per le richieste e le ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti la norma consente tuttavia la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice. Il comma 7 dell'articolo 114 del codice di rito, poi, così come modificato dal comma 6 dall'emendamento 1.702, prevede il divieto di pubblicazione in ogni caso degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni di cui è stata ordinata la distruzione, nonché il divieto di pubblicazione anche parziale o per riassunto delle intercettazioni riguardanti fatti circostanze e persone estranee all'indagine.

Passa quindi ad illustrare l'emendamento 1.703, il quale sopprime il comma 10 del disegno di legge, introdotto nel corso dell'esame in Commissione concernente la previsione di due nuovi articoli nel codice di rito, in materia tendenti ad estendere la disciplinar relativa all'autorizzazione alle intercettazioni sia alle riprese visive che alla corrispondenza postale.

L'emendamento 1.704 poi circoscrive i presupposti per l'autorizzazione all'intercettazione di riprese visive specificando doversi trattare di intercettazioni di immagini mediante riprese visive. Si vuole in tale modo rendere la norma più conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione la quale nel riferirsi ad immagini davanti a riprese visive intende riferirsi alle cosiddette riprese captative.

L'emendamento 1.705 introduce una nuova norma con la quale si prevede che il limite di durata massima delle intercettazioni non possa trovare applicazione ai casi di indagine per la ricerca di latitanti.

Riferisce quindi sull'emendamento 1.706 il quale reintroduce l'obbligo di segretezza non solo degli atti ma anche delle attività di indagine così come originariamente previsto nel testo del disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati.

Dopo aver illustrato l'emendamento 1.707, il quale esclude – specularmente a quanto previsto con riguardo al reato di violenza sessuale – l'obbligo di arresto in flagranza nei casi di minore gravità per il reato di atti sessuali con minorenni, dà conto dell'emendamento 1.708, il quale modifica il nuovo articolo 616-*bis* del codice penale nel senso suggerito dagli organismi rappresentativi della stampa. Nella nuova formulazione infatti si fa più correttamente riferimento alla categoria iscritti all'ordine professionale ricomprendendo così anche la categoria dei cosiddetti pubblicisti. Di particolare rilievo è poi l'emendamento 1.709 il quale riduce la sanzione pecuniaria per gli editori nei casi di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

Illustra infine l'emendamento 1.710, il quale, intervenendo sulla disciplina transitoria, estende ai procedimenti pendenti anche le nuove norme relative all'obbligo di astensione del giudice all'obbligo di sostituzione del pubblico ministero e anche alle garanzie di libertà del difensore.

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra il subemendamento 1.700/1, osservando come appaia incomprensibile la ragione per la quale si voglia mantenere il divieto di pubblicazione anche di tutti gli atti di in-

dagine divenuti pubblici. A suo parere per un'adeguata tutela della riservatezza è sufficiente prevedere l'espulsione di ogni atto relativo a fatti o persone estranei al procedimento con la previsione di sanzioni per coloro che dispongono la pubblicazione di questi ultimi atti. Esprime quindi un giudizio fortemente critico sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 114 del codice di rito, ripristinate peraltro dall'emendamento 1.700. Tale norma infatti introduce una disciplina ibrida nel regime di pubblicabilità degli atti, in particolare, seri problemi potranno essere posti dalla possibilità della pubblicazione per riassunto di alcuni atti. Si sofferma, infine, criticamente sulle nuove norme in materia di astensione del giudice e sostituzione del pubblico ministero. La normativa delineata dal disegno di legge è destinata a suo parere ad influire negativamente sulla durata dei processi.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene per illustrare i subemendamenti 1.700/3, 1.700/5 e 1.700/6, sottolineando preliminarmente la presenza, rilevata sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, di talune discrasie fra le previsioni dell'articolo 114 e quelle di cui all'articolo 329.

Si sofferma quindi sul subemendamento 1.700/3 con il quale si vuole consentire la pubblicazione non solo per riassunto ma anche parziale o nel contenuto degli atti non più coperti dal segreto.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) rileva l'inusualità della decisione del Presidente del Senato di rinviare alla Commissione emendamenti parlamentari, equiparandoli nei fatti a quelli del relatore o del Governo. Illustra quindi il subemendamento 1.700/4. Nel soffermarsi criticamente sugli emendamenti 1.700, 1.701 e 1.702, invita la Commissione a riflettere sulla situazione paradossale che si verrebbe a determinare nei casi in cui l'imputato chieda di essere giudicato con rito abbreviato mediante udienza pubblica. Si domanda per quale ragione nonostante la pubblicità dell'udienza preliminare si debba differire al termine dell'udienza stessa la pubblicabilità degli atti. Si sofferma criticamente poi sui nuovi commi 2 e 7 dell'articolo 114. In particolare, pur condividendo in linea generale il divieto assoluto di pubblicazione degli atti intercettazioni dei quali è stata disposta la distruzione non comprende per quale ragione sia consentita comunque la pubblicazione solo per riassunto degli atti non più coperti dal segreto. Conclude domandandosi in che modo si possa impedire alla stampa di pubblicare dati o atti che sono stati immessi in rete e quindi di fatto resi pubblici.

Il senatore LONGO (*PdL*) ritiene non condivisibili i rilievi formulati dal senatore Li Gotti in quanto a suo parere non si può parlare di udienza preliminare nei casi di rito abbreviato.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) dopo aver svolto talune considerazioni sui rilievi formulati dal senatore Li Gotti con riguardo al rito abbre-

viato, si sofferma sul comma 3 dell'articolo 41 de codice di rito, evidenziando l'esigenza di una modifica.

Il senatore MARITATI (*PD*) esprime la propria contrarietà nei confronti della possibilità di pubblicare per riassunto le intercettazioni. A suo parere infatti solo la pubblicazione integrale delle intercettazioni può impedire strumentalizzazioni o libere interpretazioni dei fatti di indagine.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*), dopo aver svolto brevi precisazioni sul rito abbreviato, si sofferma sulla questione relativa al rinvio in Commissione di emendamenti presentanti dalla maggioranza, fra i cui firmatari è annoverato anche il relatore. La decisione del Presidente del Senato, da un lato, di consentire la subemendabilità di emendamenti di iniziativa parlamentare, e di rinviare, dall'altro, tali emendamenti alla Commissione, è indubbiamente di estrema garanzia per i diritti dell'opposizione. È altrettanto innegabile l'effetto psicologico di tale scelta, con la quale si vuole far passare l'idea per cui sembra che la decisione di rivedere il testo del disegno di legge sia strettamente parlamentare. Nella realtà ci si trova davanti all'ennesimo caso in cui il Parlamento svolge il ruolo di mera cassa di risonanza del mutamento delle decisioni del Governo.

Venendo al merito del disegno di legge sottolinea come la richiesta di rinvio in Commissione sia stata formulata non per mere logiche dilatorie ma nella speranza di giungere a talune modifiche di alcuni degli aspetti più problematici del disegno di legge; in particolare chiede di sapere se vi sia qualche disponibilità da parte della maggioranza di intervenire sulla disciplina transitoria.

Il sottosegretario CALIENDO svolge dapprima taluni rilievi sulle discrasie tra le discipline previste dall'articolo 114 e dall'articolo 329. Ricorda come prima dello scandalo cosiddetto di «mani pulite», al fine di limitare il protagonismo di alcuni magistrati fosse stato raggiunto un accordo fra la Federazione nazionale della stampa e il Consiglio superiore della magistratura circa la non pubblicazione dei nomi dei magistrati precedenti. Il problema delle violazioni del segreto istruttorio hanno incominciato ad emergere solo dopo i fatti di tangentopoli. Con riguardo alle modifiche all'articolo 114, pur non ritenendo «perfetta» la formulazione introdotta dalla Camera dei deputati, ritiene che non si possa non essere d'accordo sul divieto di pubblicazione di atti attinenti a fatti o persone estranee alle indagini. Altrettanto condivisibile ritiene la possibilità di pubblicazione per contenuto degli atti non più secretati. A suo parere infatti non c'è alcuna necessità di prevedere un obbligo di pubblicazione integrale delle intercettazioni, essendo sufficiente che di esse sia consentita l'integrale lettura da parte del difensore. Talune perplessità esprime con riguardo al comma 2-ter dell'articolo 114, nella parte in cui sembra impedire la possibilità di richiamare la documentazione e gli atti contenuti nel-

l'ordinanza cautelare. Relativamente alle modifiche all'articolo 36 del codice di rito ritiene condivisibile l'obbligo di astensione per il giudice nel caso in cui questi abbia rilasciato dichiarazioni relative al procedimento. Si sofferma infine sulla questione relativa alla normativa transitoria. A suo parere appare necessario prevedere l'immediata applicazione quantomeno di quelle norme che sono volte ad un rafforzamento dei diritti individuali. Alla luce di tale premessa non si può non ritenere condivisibile la decisione di prevedere l'applicazione anche ai procedimenti pendenti delle norme sull'astensione del giudice sulla sostituzione del pubblico ministero, sulle comunicazioni dei difensori nonché di alcune delle previsioni relative ai divieti di pubblicazione.

La senatrice DELLA MONICA (PD) non condivide quanto testé affermato dal Governo e sottolinea i gravi rischi che comporta, in particolare, l'applicazione delle disposizioni novellate degli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale, così come prevista dall'emendamento 1.710.

Infatti la conseguenza dell'anticipata applicazione di tali disposizioni è il rischio che importanti processi vengano praticamente azzerati a causa di una denuncia, magari infondata, presentata da un imputato nei confronti del pubblico ministero o del giudice per violazione dell'articolo 379-bis del codice penale oppure per aver rilasciato dichiarazioni sul processo; si tratta di una disposizione che ben può essere inquadrata in una generale tendenza di questo Governo e questa maggioranza, che pure ribadiscono continuamente la necessità di accelerare i tempi processuali, a frapporte ostacoli e ritardi al corso della giustizia collegati ad atti o comportamenti che, magari, nel momento in cui erano stati posti in essere apparivano del tutto regolari.

Rispondendo ad un'osservazione del sottosegretario CALIENDO – il quale rileva che l'obbligo di astensione per il giudice che abbia rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli, esso appare di evidente opportunità, data la necessità di salvaguardare non solo la sostanza ma anche l'apparenza dell'imparzialità del giudice, mentre per quanto riguarda il pubblico ministero, l'obbligo di sostituirlo scatta in presenza di un'accusa grave come la violazione dell'articolo 379-bis – il senatore LI GOTTI (IdV) sottolinea che dalla lettura della lettera a) del comma 2, risulta chiaro il riferimento alla lettera h-bis) dell'articolo 53 del codice di procedura penale, introdotta dal comma 1, quale causa di sostituzione anche per il pubblico ministero.

La senatrice DELLA MONICA (PD) precisa che l'applicabilità anche al pubblico ministero del divieto di cui alla lettera h-bis) del codice di procedura penale, avrebbe dovuto essere coordinata con la disposizione, ben altrimenti dettagliata e circostanziata, dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006, che tipizza le infrazioni disciplinari in questa materia.

Il presidente BERSELLI fa presente che la discussione sul punto potrà essere ripresa in sede di esame dei subemendamenti all'emendamento 1.710.

Dopo un intervento del senatore CASSON (*PD*), il quale illustra i subemendamenti del Gruppo del Partito Democratico all'emendamento 1.701, e della senatrice DELLA MONICA (*PD*), che sottolinea il rischio di favorire una deliberata disinformazione insito nella possibilità di pubblicare gli atti esclusivamente per riassunto, il senatore LEGNINI (*PD*) invita la Commissione ad una riflessione sulla necessità di ridiscutere l'esistenza nel nostro sistema processuale di un'entità ambigua quali atti pubblici ma non pubblicabili, soprattutto alla luce del fatto che, una volta che l'atto è pubblico, vale a dire consultabile dalle parti che ne possono anche estrarre copia, nulla vieta, ad esempio, che un atto non pubblicabile in Italia lo sia invece sui giornali di un altro Paese, una circostanza questa che mentre annullerebbe il risultato che il Governo intende ottenere, sarebbe al tempo stesso foriera di una grave perdita di credibilità e di immagine del nostro Paese, non diversamente da quanto è avvenuto in altre circostanze in cui si sono potuti guardare sulla stampa periodica di altri Paesi servizi fotografici di cui in Italia era stata vietata la pubblicazione.

Il senatore CASSON (*PD*) ritira i subemendamenti 1.702/1 e 1.702/2, che presentano alcuni difetti di redazione.

Parimenti, il senatore LI GOTTI (*IdV*) ritira il subemendamento 1.702/3.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) illustra i subemendamenti del Gruppo del Partito Democratico all'emendamento 1.704, rilevando quanto sia assurdo che la maggioranza presenti senza motivazioni convincenti un emendamento che ripristina il testo approvato dalla Camera dei deputati, dopo che la Commissione aveva svolto un complesso e proficuo lavoro per disciplinare in maniera soddisfacente il tema delle riprese visive.

Illustra quindi il subemendamento 1.705/1 e il subemendamento 1.706/1.

A tale ultimo proposito ella osserva come anche in questo caso non si comprende perché mai la maggioranza ritorni oggi su una decisione – quella di sopprimere il riferimento alle attività oltre che agli atti di indagine nella norma sull'obbligo del segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale – di cui tutta la Commissione aveva ravvisato con convinzione l'opportunità.

Il presidente BERSELLI, nell'avvertire che si passerà all'illustrazione dei subemendamenti all'emendamento 1.707, sollecita l'attenzione dei colleghi su questa disposizione, osservando come in questo caso si trovi di fronte al problema di un grave travisamento da parte dell'opinione pubblica e degli organi di informazione circa gli scopi di questo emenda-

mento, che è stato da più parti presentato come una sorta di disposizione favorevole ai pedofili, proposta sulla base di fantomatiche pressioni da parte di ambienti vaticani, e sarebbe pertanto opportuno lavorare in vista di una formulazione che non lasciasse dubbi sulle reali intenzioni dell'emendamento.

Il relatore CENTARO (*PdL*) ricorda che l'emendamento è stato presentato sostanzialmente per ragioni di armonia del sistema: infatti, come è noto, l'articolo 380 del codice di procedura penale non prevede il reato di atti sessuali con minorenni, di cui all'articolo 609-*quater*, fra quelli per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, mentre lo prevede per la violenza sessuale, di cui all'articolo 609-*bis*, escludendo però la predetta obbligatorietà per i casi di minore gravità: era quindi logico che, una volta inserito il reato di cui al 609-*quater* fra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, che venisse prevista un'analoga causa di esclusione.

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

Dopo un intervento del senatore CASSON (*PD*), il quale ritiene che il problema che ha determinato la presentazione dell'emendamento, e cioè la necessità di evitare l'arresto obbligatorio in caso di rapporti fra adolescenti, il senatore LI GOTTI (*IdV*) ritiene che il richiamo alla necessità di armonizzare il trattamento ai fini dell'arresto obbligatorio in flagranza dei reati di cui all'articolo 609-*bis* e 609-*quater* non appare fondato.

Il presupposto di tale asserita necessità, infatti, sembrerebbe essere quello di escludere l'arresto obbligatorio laddove la pena per gli atti sessuali con minorenni è ridotta a motivo della minore gravità del fatto, così come esso è escluso laddove la pena sia ridotta nelle ipotesi di violenza sessuale. Ma i criteri con cui il legislatore ha inserito questo o quel reato nell'elenco di cui all'articolo 380 non sono esclusivamente quantitativi, altrimenti ad esempio non si comprenderebbe il perché siano inseriti fra tali reati il furto in abitazione e il furto con strappo, di cui all'articolo 624-*bis*, che, nella loro forma semplice, sono puniti con la pena da uno a sei anni.

Ai fini dell'inserimento nell'articolo 380, dunque, deve essere effettuata una valutazione complessa, e non si può invocare pedissequamente la necessità di un uguale trattamento per le ipotesi in cui due reati sono parimenti puniti in maniera meno grave.

Del resto, a suo parere, la stessa esclusione delle ipotesi meno gravi di cui all'articolo 609-*bis* non appare convincente, dal momento che quella sulla minore gravità di un reato è questione di merito, e dunque non si può pretendere che il poliziotto ne faccia una valutazione all'atto di decidere se procedere o meno all'arresto.

In ogni caso, ciò che il legislatore deve tenere presente, è la necessità di tutelare i bambini, sicché non sarebbe accettabile un generico rinvio alla minore gravità in quanto suscettibile di lasciare in molti casi privi di difesa dei bambini sulla base di una mancata previsione di arresto ob-

bligatorio in flagranza che, con la legge in discussione, finisce per avere effetti anche sulla praticabilità di tecniche di indagine e sull'utilizzabilità di intercettazioni.

Laddove si intenda escludere dall'arresto obbligatorio ipotesi che appaiono meno gravi, il subemendamento 1.707/4, da lui presentato, fa riferimento al comma secondo dell'articolo 609-*quater* del codice penale, in quanto in quel caso la valutazione sulla minore età è collegata a un fatto oggettivo quale l'età più matura della persona offesa che, sia pure in uno stato di inferiorità psicologica, ha acconsentito agli atti sessuali.

Il senatore LONGO (*PdL*) non condivide le perplessità del senatore Li Gotti in ordine all'impossibilità che l'agente di polizia che si trova davanti alla flagrante commissione di un reato possa effettuare la valutazione, anche nel merito, se sussista il titolo di reato che impone o meno di procedere all'arresto. In realtà ciò che avviene in pratica è che la polizia, trovandosi di fronte alla continuazione di un reato, procede comunque all'arresto, laddove vi sia un *fumus* di sussistenza dei presupposti di diritto, ed è poi il pubblico ministero, in applicazione dell'articolo 389 del codice di rito, ovvero il giudice, in sede di udienza di convalida, a decidere sulla ricorrenza dei presupposti di legge.

Dopo interventi della senatrice DELLA MONICA (*PD*) e del senatore CASSON (*PD*), i quali ritengono che il problema possa essere meglio affrontato intervenendo sul codice penale, la senatrice FINOCCHIARO (*PD*) osserva come, per quanto riguarda l'articolo 609-*bis*, la questione della minore gravità si riferisce essenzialmente alla condotta del reato, e di fatto si ricollega alla caduta della distinzione fra due diversi tipi di reato a seconda che si fosse consumata o meno la congiunzione carnale, distinzione che ricorreva prima della riforma del 1996, con i reati rispettivamente puniti dagli abrogati articoli 519 e 521 del codice penale.

Nel caso però dell'articolo 609-*quater* questo problema si sovrappone a quello dell'età dei soggetti coinvolti e della necessità di non criminalizzare i rapporti fra adolescenti, problema che all'epoca venne risolto in maniera probabilmente insoddisfacente e poco elastica; del resto non è solo in questa circostanza che ella si è posta il problema di come modificare il terzo comma dell'articolo 609-*quater*, una questione certamente di non facile soluzione.

Il relatore CENTARO (*PdL*) osserva come gli interventi sul codice penale, magari opportuni, rischiano di lasciare irrisolte alcune questioni che il suo emendamento si proponeva di riservare alla prudente valutazione del giudice. Ad esempio, laddove si decidesse di allargare la sfera di non punibilità per i minorenni, resterebbe il rischio di dover disporre l'arresto obbligatorio per un ragazzo di 18 anni sorpreso ad accompagnarsi con una tredicenne.

Il senatore LONGO (*PdL*) rileva come nell'affrontare questa materia si debba tener conto del fatto che, a seguito della soppressione della distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenta, negli ultimi 14 anni la giurisprudenza ha elaborato una nozione estremamente lata di atti sessuali, il che induce a valutare con attenzione le conseguenze che avrebbe la mancata valutazione, ai fini dell'obbligatorietà dell'arresto in flagranza dell'esistenza di ipotesi di minore gravità.

Concorda il sottosegretario CALIENDO.

Il presidente BERSELLI propone di accantonare l'emendamento 1.707 e i subemendamenti ad esso collegati in modo da consentire al relatore ed al Governo di valutare, entro martedì prossimo, la possibilità di proporre una formulazione più soddisfacente.

Dopo un breve dibattito la Commissione conviene.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra i subemendamenti all'emendamento 1.708, rilevando la necessità di una formulazione più ampia dell'esimente di cui alla lettera c) di cui al nuovo articolo 616-*bis* del codice penale, in modo da ricomprendere il diritto di cronaca anche per figure quali i pubblicitari.

Il relatore CENTARO (*PdL*) osserva come la formulazione proposta nasca da indicazioni dell'ordine dei giornalisti in quanto idonea a ricomprendere tutte le figure professionali che operano nell'informazione.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) nell'illustrare il subemendamento 1.708/3 osserva che il divieto di censura della stampa non è previsto dalla Costituzione a difesa di una categoria professionale, ma del diritto dei cittadini di essere informati e partecipare a loro volta alla formazione della pubblica.

In questo senso non si comprende come si possa subordinare l'esimente dell'esercizio di cronaca all'appartenenza a una categoria professionale, si pensi all'ipotesi dei redattori di un giornale scolastico.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) interviene sull'emendamento 1.709, svolgendo talune considerazioni sull'esigenza di tutelare, nell'ottica di garantire la libertà di stampa, la piccola editoria. Ritiene che sarebbe stato possibile in considerazione del pari rango delle fonti legislative coinvolte, prevedere un abbassamento ulteriore del minimo della sanzione prevista per gli editori nei casi di arbitraria pubblicazione degli atti del procedimento.

Secondo il senatore LONGO (*PdL*) l'unico aspetto intangibile è rappresentato dalla quantificazione dell'ammontare del valore della quota, es-

sendo ben possibile determinare un minimo anche in tacita deroga al decreto legislativo sulla responsabilità degli enti.

Il senatore CASSON (*PD*), intervenendo sull'emendamento 1.709, osserva come il proprio Gruppo non abbia presentato subemendamenti ritenendo necessaria la soppressione *tout court* di tale previsione. In linea generale, condivide i rilievi tecnici formulati dal senatore Longo.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) ritiene che dal tenore del dibattito non sembra ravvisabile la volontà della maggioranza e del Governo di modificare le proposte emendative presentate in Aula. Alla luce di ciò ritiene quindi che la Commissione possa procedere alla votazione degli emendamenti e dei relativi subemendamenti, con la speranza che la maggioranza riveda il proprio orientamento nel corso dell'esame in Assemblea, attraverso la riformulazione degli emendamenti proposti.

Il presidente BERSELLI ritiene che la Commissione possa iniziare la votazione degli emendamenti e dei relativi subemendamenti ad eccezione degli emendamenti 1.707 e 1.710 dei quali ritiene necessario un temporaneo accantonamento. L'esame di questi ultimi emendamenti e dei relativi subemendamenti potrà svolgersi in una successiva seduta che si convoca fin da ora per il prossimo martedì mattina.

Il senatore VALENTINO (*PdL*) ritiene che sia necessaria una ulteriore riflessione sul comma 40 dell'articolo 1 del disegno di legge, relativo alla normativa transitoria.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) insiste affinché la Commissione concluda oggi stesso i suoi lavori, preannunciando che non parteciperà all'eventuale seduta di martedì mattina.

Il senatore LEGNINI (*PD*) nell'esprimere perplessità sulla procedura regolamentare che si sta seguendo, ritiene che la Commissione non possa disporre l'accantonamento degli emendamenti ma debba oggi stesso concludere il proprio esame.

Il presidente BERSELLI su sollecitazione del senatore Li Gotti precisa che il Presidente del Senato ha disposto che la Commissione proceda anche al voto degli emendamenti i quali, laddove approvati, risulterebbero a firma della Commissione.

Il sottosegretario CALIENDO concorda sull'opportunità di accantonare fino a martedì l'esame degli emendamenti 1.707 e 1.710 e dei relativi subemendamenti.

Il relatore CENTARO (*PdL*) esprime quindi parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti agli emendamenti presentati dalla maggioranza,

ad eccezione di quelli relativi agli emendamenti 1.707 e 1.710, dei quali è stato disposto l'accantonamento.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, respinge dapprima il subemendamento 1.700/1.

Dopo aver respinto tutti i restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 1.700, approva l'emendamento 1.700.

In esito a distinte e successive votazioni sono altresì respinti tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.701, il quale invece, posto ai voti, è approvato.

Essendo stati precedentemente ritirati i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.702, la Commissione approva l'emendamento 1.702.

Dopo che sono stati respinti in esito a distinte e successive votazioni tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.703, la Commissione approva l'emendamento 1.703.

Con distinte e successive votazioni sono altresì respinti tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.704, il quale, invece, posto ai voti, è approvato.

Respinto il subemendamento 1.705/1, è approvato l'emendamento 1.705.

Dopo che è stato respinto il subemendamento 1.706/1, è approvato l'emendamento 1.706.

Accantonati tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.707 nonché l'emendamento stesso, si passa all'esame dell'emendamento 1.708, il quale, dopo che sono stati respinti tutti i subemendamenti ad esso riferiti, è approvato.

È altresì approvato l'emendamento 1.709.

È rinviato invece alla seduta di martedì l'esame dell'emendamento 1.710 e dei relativi subemendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1611, 212, 547, 781 e 932-A**

Art. 1.

1.700/1

DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.700 capoverso «3-bis» le parole: «all'articolo 114 comma 2» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 114 al comma 1, dopo le parole: "del loro contenuto" sono inserite le seguenti: "fino a che la persona sottoposta ad indagini o il difensore non ne possano avere conoscenza, fatta salva l'ipotesi di segretezza prevista dall'articolo 329, comma 3 e fatti salvi, prima della scadenza del termine delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, gli atti, dei verbali e delle registrazioni relativi all'intercettazione e di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, di comunicazioni tra presenti, di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché relativi ai dati di cui all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari ovvero del giudice dell'udienza preliminare, che non siano stati trascritti dal giudice con perizia o di cui sia stata disposta la distruzione ovvero espunte in quanto relative a fatti o circostanze o soggetti estranei alle indagini, di cui è sempre vietata la pubblicazione a norma del comma 7"».

1.700/2

DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.700 capoverso «3-bis» le parole: «all'articolo 114 comma 2» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «fino a che

la persona sottoposta ad indagini o il difensore non ne possano avere conoscenza, fatta salva l'ipotesi di segretezza prevista dall'articolo 329, comma 3».

1.700/3

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.700, dopo le parole: «la pubblicazione» inserire le seguenti: «parziale, o nel contenuto o».

1.700/4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.700, sopprimere le parole: «per riassunto».

1.700/5

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.700 capoverso «3-bis» sostituire le parole: «per riassunto» con le seguenti: «nel contenuto».

1.700/6

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.700 capoverso «3-bis» dopo le parole: «per riassunto» inserire le seguenti: «e nel contenuto».

1.700

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente periodo: "Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto"».

1.701/1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.701, sopprimere il capoverso «2-bis».

1.701/2

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, sopprimere il capoverso «2-bis».

1.701/3

DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, sostituire i commi 2-bis e 2-ter con i seguenti:

«2-bis. Fino a che siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare è vietata comunque la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, degli atti, dei verbali e delle registrazioni relativi all'intercettazione e di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, di comunicazioni tra presenti, di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché relativi ai dati di cui all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche

se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari ovvero del giudice dell'udienza preliminare;

2-ter. Prima della scadenza dei termini di cui al comma *2-bis*, è consentita la pubblicazione, nel contenuto o per riassunto, degli atti richiamati al medesimo comma *2-bis*, solo con riferimento alle trascrizioni effettuate con perizia disposta dal giudice, con esclusione delle parti di cui sia stata disposta la distruzione ovvero espunte in quanto relative a fatti o circostanze o soggetti estranei alle indagini, di cui è sempre vietata la pubblicazione a norma del comma 7.

2-quater. Fermo quanto previsto dai commi precedenti e dal comma 7, è consentita la pubblicazione, solo nel contenuto, della motivazione delle ordinanze cautelari emesse a norma dell'articolo 292, per le parti relative agli atti indicati al comma *2-bis* del presente articolo, se la misura interviene prima dell'effettuazione delle procedure di trascrizione disposte dal giudice con perizia».

1.701/4

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso 2-bis dopo le parole: «anche parziale,» sopprimere le seguenti parole: «per riassunto o nel contenuto».

1.701/5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-bis» sopprimere le parole: «, per riassunto».

Conseguentemente, al capoverso «2-ter» sopprimere le parole: «, per riassunto».

1.701/6

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «o nel contenuto».

1.701/7

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-bis», sopprimere le parole: da «0 a flussi» fino a: «o telematico».

1.701/8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.701, capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «anche se non» fino alla fine del periodo con le seguenti: «fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienze preliminare; è sempre consentita la pubblicazione di atti e documenti portati a conoscenza delle parti».

1.701/9

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-bis» sostituire le parole da: «anche se non più» fino alla fine del periodo con le parole: «che siano coperti dal segreto».

1.701/10

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-bis» sostituire le parole: «fino alla conclusione dell'indagine preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare» con le parole: «fino a quando l'indagato o il suo difensore non ne abbiano avuto conoscenza».

1.701/11

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-ter» dopo le parole: «consentita la pubblicazione» sopprimere le parole: «nel contenuto».

1.701/12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-ter», secondo periodo, sostituire le parole: «nel contenuto», con le seguenti: «per riassunto».

1.701/13

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-ter», sopprimere le parole da: «fatta eccezione» fino alla fine del periodo.

1.701/14

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso «2-ter» sostituire le parole: «fatta eccezione» con le parole: «anche».

1.701/15

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.701, aggiungere in fine il seguente comma:

«2-quater». «È sempre consentita la pubblicazione di atti e documenti portati a conoscenza delle parti».

1.701

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, sono inseriti seguenti:

"2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis"».

1.702/1

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso «7», primo periodo, sostituire le parole da: «, della documentazione, degli atti» fino alla fine con le seguenti: «o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni anche telefoniche o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, di cui sia stata ordinata la espunzione o la distruzione».

1.702/2

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.701, al capoverso «7» sostituire le parole da: «di cui sia stata ordinata la distruzione» fino alla fine del comma con le seguenti: «fino a quando non ne sia stata effettuata la trascrizione. È sempre vietata la pubblicazione di intercettazioni che non siano state acquisite al procedimento o di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis».

1.702/3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.701, aggiungere in fine il seguente periodo: «Salvo quanto previsto dal comma 2 è sempre consentita la pubblicazione degli atti non coperti dal segreto».

1.702

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche

parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis"».

1.703/1

DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.703 sostituire le parole: «sopprimere il comma 10» con le seguenti: «sostituire il comma 10 con il seguente:

"Art. 266-quater. (Riprese visive). 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:

a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;

b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di privata dimora o nelle appartenenze di essi.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.

3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria"».

1.703/2

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO, LEGNINI

All'emendamento 1.703 sostituire le parole: «sopprimere il comma 10» con le seguenti: «sostituire il comma 10 con il seguente: «10».

Dopo l'articolo 266-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 266-*ter.* (*Riprese visive*). 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche si applicano:

a) alle operazioni di ripresa visiva captative anche di conversazioni;

b) alle operazioni di ripresa visiva non captative di conversazioni, che si svolgono nei luoghi di privata dimora o nelle appartenenze di essi.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, ma devono essere convalidate con decreto motivato del pubblico ministero nelle 48 ore successive"».

1.703/3

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

*All'emendamento 1.703 sostituire le parole: «sopprimere il comma 10» con le seguenti: «sostituire il comma 10» con il seguente: «10. Dopo l'articolo 266-*bis* del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:*

"Art. 266-*ter.* (*Intercettazioni di corrispondenza postale*). 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione"».

1.703/4

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.703, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

Conseguentemente, al comma 9, capoverso «Art. 266», al comma 1, alinea, dopo le parole: «di immagini mediante riprese visive», inserire le

seguenti: «a contenuto captativo di conversazioni ovvero anche a contenuto non captativi, purché effettuate nei luoghi di privata dimora o nelle appartenenza di essi».

1.703/5

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.703, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, al comma 9, capoverso "Art. 266", al comma 1, alinea, dopo le parole: "di immagini mediante riprese visive", inserire le seguenti: "a contenuto captativo di conversazioni"».

1.703

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Sopprimere il comma 10.

1.704/1

DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.704, dopo le parole: «nei casi di» *sopprimere le parole*: «intercettazioni di immagini mediante».

1.704/2

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.704, dopo le parole: «riprese visive», aggiungere, in fine, le seguenti: «a contenuto captativo di conversazioni».

1.704

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, lettera d), sostituire le parole: «nei casi di riprese visive» con le seguenti: «nei casi di intercettazioni di immagini mediante riprese visive».

1.705/1

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.705, al capoverso «19-bis», dopo le parole: «267, comma 3», aggiungere, in fine, le seguenti: «né le disposizioni di cui ai commi 1, lettere b), c) e d) e 1-bis del medesimo articolo 267».

1.705

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 295, comma 3, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Non si applica il limite di durata massima delle operazioni previsto nell'articolo 267, comma 3"».

1.706/1

DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.706 capoverso «19-bis» sopprimere le parole: «e le attività».

1.706

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d'indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d'indagine».

1.707/1

FINOCCHIARO, CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.707, sostituire le parole: «escluso» con le parole: «incluso».

1.707/2

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.707, al comma 22, sostituire la parola: «, escluso» con la seguente: «incluso».

1.707/3

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.707, sostituire la parola: «escluso» con la parola: «compreso».

1.707/4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.707, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in relazione al comma secondo».

1.707

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 22, dopo le parole: «dall'articolo 609-quater» inserire le seguenti: «, escluso il caso previsto dal quarto comma».

1.708/1

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.708, alla lettera c) sostituire le parole da: «ai fini dell'attività» fino alla fine, con le seguenti: «nell'esercizio del diritto di informazione».

1.708/2

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.708, alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: «da giornalisti iscritti all'ordine professionale».

1.708/3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1. 708, sostituire le parole da: «da giornalisti iscritti all'ordine professionale» con le seguenti: «sancita solennemente dall'articolo 21 della Costituzione».

1.708/4

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.708, capoverso «c» sostituire le parole da: «giornalisti», fino alla fine, con le seguenti: «giornalisti, anche pubblicitari».

1.708/5

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.708, capoverso «c» dopo le parole: «giornalisti» inserire le seguenti: «, anche pubblicitari».

1.708

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», secondo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) quando le riprese e le registrazioni di cui al primo comma sono effettuate ai fini dell'attività di cronaca da giornalisti iscritti all'ordine professionale».

1.709

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI, MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 28, sostituire le parole: «da duecentocinquanta a trecento quote» con le seguenti: «da cento a duecento quote».

1.710/1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1. 710, sopprimere le seguenti parole: «36, 53».

1.710/2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.710, sopprimere le seguenti parole: «114, 115, 268, comma 7-bis».

1.710/3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.710, sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «271».

1.710/4

DELLA MONICA, CASSON, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.710 capoverso 40 dopo le parole: «o introdotte dal presente articolo,» inserire la parola: «non».

1.710/5

CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.710, dopo le parole: «dal presente articolo» inserire la seguente: «non».

1.710/6

FINOCCHIARO, CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.710, sostituire le parole da: «si applicano anche», fino alla fine, con le seguenti: «non si applicano ai procedimenti per i quali la relativa notizia di reato, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 dello stesso codice.».

1.710/7

FINOCCHIARO, CASSON, DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, ARMATO

All'emendamento 1.710, sostituire le parole: «si applicano anche» con le parole: «non si applicano».

1.710/8

GUSTAVINO

All'emendamento 1.710, sostituire le parole: «si applicano anche» con le seguenti: «non si applicano».

1.710/9

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

All'emendamento 1.710, sostituire le parole: «si applicano anche» con le seguenti: «non si applicano».

1.710

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, CENTARO, BERSELLI

Sostituire il comma 40 con il seguente:

«40. Le disposizioni di cui agli articoli 36, 53, 103, 114, 115, 268, comma 7-bis, 329 e 329-bis del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui agli articoli 129 e 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificate o introdotte dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

DIFESA (4^a)

Martedì 1° giugno 2010

136^a Seduta

Presidenza del Presidente

CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2096) Disposizioni in materia di corsi di formazione delle Forze armate per i giovani
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio scorso.

Il presidente CANTONI, dopo aver brevemente riepilogato le fasi in cui si è articolato l'*iter* del disegno di legge in titolo, invita il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio orientamento sulle proposte emendative da 3.3 a 3.8 nonché sugli emendamenti riferiti agli articoli 4 e 5 (*pubblicati in allegato ai resoconti della seduta pomeridiana del 19 maggio e della seduta del 26 maggio*).

Il sottosegretario CROSETTO esprime avviso favorevole sugli emendamenti 3.3 e 3.5, e contrario sulle proposte 3.4, 3.6, 3.7 e 3.8 (invitando, con riferimento alle ultime due proposte, i presentatori al ritiro). In ordine, quindi, agli emendamenti riferiti all'articolo 4, formula parere contrario sull'emendamento 4.1, pronunciandosi invece favorevolmente sull'emendamento 4.2. Infine, per quanto attiene agli emendamenti inerenti l'articolo 5, esprime parere contrario sull'emendamento 5.2 (invitando contestualmente i presentatori al ritiro), e favorevole sull'emendamento 5.0.1.

Il presidente CANTONI (*PdL*) dichiara di aderire, in qualità di relatore, a quanto rappresentato dal Governo nell'odierna seduta ed in quella del 26 maggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1616) CONTINI e CAMBER. – Tutela assicurativa del personale medico militare per rischi professionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il senatore CAFORIO (*IdV*), nel condividere la *ratio* sottesa al disegno di legge, domanda ragguagli in ordine sia all'effettiva estensione della copertura assicurativa prevista al comma 2 dell'articolo 2, sia ai costi complessivi comportati dal provvedimento.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CANTONI dichiara chiusa la discussione generale.

Replica quindi il relatore GALIOTO (*PdL*), precisando che – per quanto attiene alla copertura assicurativa – il provvedimento prefigura un'identità sostanziale con il trattamento previsto per il personale medico civile, ricomprendendo anche le attività intramurarie.

Replica anche il sottosegretario CROSETTO, osservando che sarebbe opportuno valutare la possibilità di emendare il testo con la definizione di una copertura finanziaria *ad hoc*, tale da assicurare il perseguimento delle finalità ad esso sottese senza incidere profondamente sul bilancio della Difesa.

Il presidente CANTONI propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per venerdì 11 giugno, alle ore 16.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

BILANCIO (5ª)

Martedì 1° giugno 2010

340ª Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA**(2150) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo con osservazioni. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, le proposte 1.15, 1.47, 1.53, 1.99 e 1.100 (limitatamente alle lettere i e l), in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri o minori entrate senza una adeguata copertura. In relazione alla proposta 1.7 occorre valutare la congruità di una eventuale clausola di invarianza degli oneri con particolare riferimento al comma 2. Occorre valutare le proposte 1.92 e 1.100 (limitatamente alla lettera d), volte a prevedere che il finanziamento dello Stato garantisca almeno il costo del contratto collettivo nazionale di lavoro rispetto al livello attuale di finanziamento, al fine di escludere aggravii di spesa. Fa presente poi che le proposte 1.0.3 e 1.0.4 appaiono suscettibili di produrre oneri certi coperti con risparmi aleatori. Occorre valutare la proposta 2.14 volta a sopprimere il controllo della Corte dei conti. Fa presente poi che alcuni commi dell'articolo 3 contengono misure di razionalizzazione di spesa, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, anche se i risparmi non sono scontati sui saldi. Occorre quindi valutare le proposte 3.157, 3.158, 3.1000, 3.3, 3.12, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31,

3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.47, 3.52, 3.59, 3.64, 3.68, 3.72, 3.79, 3.80, 3.81, 3.84, 3.93, 3.94, 3.98, 3.99, 3.100, 3.111, 3.112, 3.115, 3.116, 3.117, 3.118, 3.119 e 3.125, volte ad attenuare la portata delle suddette razionalizzazioni di spesa. Segnala poi le proposte 3.61, 3.62, 3.143, 3.144, 3.148, 3.149, 3.150, 3.152, 3.154, 3.0.1 e 3.0.3, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri o minori entrate senza una adeguata copertura. Occorre valutare la proposta 3.65 volta a riconoscere la facoltà di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato alle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano conseguito il pareggio di bilancio. Risulta priva di una quantificazione degli oneri la proposta 3.110. Occorre acquisire un aggiornamento della relazione tecnica in merito alle modifiche recate dalla proposta 3.134. Occorre acquisire conferma della congruità della copertura, ancorché di rilevante ammontare, in relazione agli oneri recati dalle proposte 3.135, 3.137, 3.138 e 3.141. In relazione alla proposta 3.136 occorre acquisire conferma che la copertura sia congrua rispetto agli oneri che appaiono non quantificati. Occorre infine valutare se la proposta 3.0.4 sia suscettibile di determinare effetti finanziari per la finanza pubblica. Segnala inoltre le proposte 5.0.8, 5.0.10, 6.15, 7.16, 7.17, 7.0.1, 7.0.6, 8.6 (limitatamente agli articoli 2, 24, 34 e 36 ivi citati), 8.7 (limitatamente agli articoli 34 e 36 ivi citati), nonché le proposte 8.9, 8.10, 8.11 e 8.12 limitatamente all'articolo 36 ivi citato, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri o minori entrate senza una adeguata copertura. Fa presente poi che la proposta 5.0.1 appare suscettibile di produrre oneri certi coperti con risparmi aleatori. Occorre poi valutare se le attività indicate nella proposta 6.12 possano essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Segnala le proposte 7.0.2 e 7.0.3 (priva anche di una quantificazione degli oneri) in quanto recano a copertura un taglio lineare della tabella C. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime il parere contrario del Governo sulle proposte rilevate come onerose dal relatore con riferimento all'articolo 1, ad eccezione che sulla proposta 1.7, sulla quale propone l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 1.7, nonché un parere contrario, ai sensi della richiamata norma costituzionale, su tutte le proposte segnalate come onerose dal relatore, ad eccezione degli emendamenti 1.0.3 e 1.0.4, che recano una norma di copertura già ritenuta congrua dalla Commissione bilancio, proponendo a riguardo l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime parere contrario sulla proposta 2.14.

Dopo un intervento del senatore MASCITELLI (*IdV*), volto a sottolineare come la proposta 2.14 intervenga in materia di contrattazione collettiva, per cui non si rilevano effetti connessi alla sottrazione dal controllo della Corte di conti, il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, conformemente alla prassi della Commissione bilancio, sugli emendamenti che eliminano o riducono i controlli.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutte le proposte segnalate dal relatore in quanto incidono su misure recate dall'articolo 3, volte alla razionalizzazione della spesa, secondo quanto indicato nella relazione tecnica al provvedimento, anche se i relativi risparmi non risultano scontati sui saldi.

Il senatore MORANDO (*PD*) concordando con la necessità di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti che incidono su norme di risparmio, formula tuttavia osservazioni critiche posto che il Governo avrebbe dovuto quantificare gli effetti del risparmio connessi alla disposizione del testo. Rileva infatti che la mancata quantificazione degli effetti di risparmio comporta profili problematici nella valutazione di siffatti emendamenti.

Il PRESIDENTE ribadendo la proposta di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, propone altresì di formulare un'apposita osservazione nel senso indicato dall'intervento del senatore Morando.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime poi parere contrario sulle proposte segnalate dal relatore come onerose sino all'emendamento 3.0.3.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.15, 1.47, 1.53, 1.99, 1.100 (limitatamente alle lettere i e l), 1.92, 1.100 (limitatamente alla lettera d), 2.14, 3.61, 3.62, 3.143, 3.144, 3.148, 3.149, 3.150, 3.152, 3.154, 3.0.1 e 3.0.3.

Esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione altresì sulle proposte 3.157, 3.158, 3.1000, 3.3, 3.12, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.47, 3.52, 3.59, 3.64, 3.68, 3.72, 3.79, 3.80, 3.81, 3.84, 3.93, 3.94, 3.98, 3.99, 3.100, 3.111, 3.112, 3.115, 3.116, 3.117, 3.118, 3.119 e 3.125, con la seguente osservazione: la Commissione rileva che la mancata quantificazione dei risparmi connessi alla disposizione del testo, i cui effetti non sono scontati sui saldi di finanza pubblica, costituisce un elemento critico che determina la difficoltà di valutazione delle proposte emendative riferite alle norme del testo.

In ordine alla proposta 1.7 il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte riferite sino all'articolo 3, ad eccezione delle proposte 3.65, 3.110, 3.134, 3.135, 3.137, 3.138, 3.141, 3.136, 3.0.4, sulle quali l'espressione del parere è rinviata.

Il parere è altresì rinviato su tutti gli emendamenti riferiti a partire dall'articolo 4».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DEL COMITATO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE DELLA RIFORMA DI CONTABILITÀ IN MATERIA DI REGOLAMENTI PARLAMENTARI

Il PRESIDENTE illustra il documento recante una serie di proposte relative alle riforme regolamentari connesse al nuovo quadro di assetto contabile e di finanza pubblica, elaborato dal comitato tecnico a tal fine costituito per offrire elementi al Presidente del Senato, utili per i lavori della Giunta del Regolamento. Al riguardo rileva che in recepimento alle osservazioni formulate da alcuni componenti del comitato, sono stati resi più definiti i contenuti di talune proposte. Inoltre, in accoglimento del dibattito emerso in seno al comitato si è optato per la valorizzazione dei lavori presso la Commissione, salva la necessità di garantire la possibilità di conclusione dell'esame nella Commissione medesima. Rileva inoltre che mentre sono state recepite alcune proposte in ordine alla nota di aggiornamento, non si è invece ritenuto di accogliere quelle relative alla richiesta di relazione tecnica da parte di un terzo dei componenti della Commissione, ciò al fine di evitare effetti ostruzionistici.

Il senatore MORANDO (*PD*) esprimendo apprezzamento per il complesso dei contenuti del documento sottolinea la necessità di specificare, in relazione alle intese tra i due rami del Parlamento, la questione della collaborazione tra le strutture tecniche delle due Camere. Si sofferma poi sulla necessità della presentazione della relazione tecnica anche con riferimento ad emendamenti parlamentari che abbiano un notevole impatto economico e che siano oggetto del parere favorevole del relatore e del Governo, ciò al fine di evitare l'effetto di elusione dell'obbligo di presentazione di relazione tecnica che è attualmente previsto nel regolamento, con solo riferimento agli emendamenti governativi.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) si sofferma sulla necessità di individuare un chiaro ordine di priorità in relazione alle proposte da sottoporre al Presidente del Senato sul tema dei limiti alla presentazione degli emendamenti sulla manovra economica, al fine di meglio definire il quadro con

elementi specifici che tengano conto della prassi concreta della sessione di bilancio.

Dopo interventi dei senatori FERRARA (*PdL*) e MORANDO (*PD*), in ordine agli specifici contenuti delle proposte recate a riguardo dal documento, il PRESIDENTE propone comunque di mantenere l'ampio quadro delle proposte contenute nel documento, definendo comunque il testo allo scopo di chiarire che tali opzioni non risultano tra loro alternative.

La Commissione esprime quindi consenso unanime sui contenuti del documento che il Presidente Azzollini trasmetterà al Presidente del Senato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE annuncia che è stato presentato il disegno di legge n. 2228, recante conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 misura urgenti finalizzate alla stabilizzazione finanziaria e alla competitività economica, assegnato alla Commissione bilancio per l'esame in sede referente. Propone a riguardo lo svolgimento, preliminarmente all'esame del testo, di un ciclo di audizioni da effettuare in sede informale di soggetti istituzionali, di regioni ed enti locali, nonché delle parti sociali, profilando al riguardo la possibilità di definire un calendario di audizioni per la prossima settimana a partire dalla giornata di mercoledì sino alla giornata di venerdì.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per oggi, 1° giugno 2010, alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,45.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 1° giugno 2010

213^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Giro.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era proseguita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1. Rammenta altresì che tutti gli emendamenti al decreto-legge sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta anti-meridiana del 25 maggio scorso.

Posti congiuntamente in votazione sono respinti gli emendamenti 1.115 e 1.116, nonché con successiva votazione l'1.117.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'1.118 che rappresenta l'ennesimo tentativo di migliorare un articolo di fatto inemendabile. Esso testimonia comunque l'esigenza di correggere il testo a fronte dell'insufficiente disponibilità manifestata dal Governo.

L'emendamento 1.118 è posto ai voti e respinto.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'1.119 che sopprime il comma 3 dell'articolo 1. Ribadisce poi le critiche all'ampio potere attribuito al Ministro per riformare l'intero settore, mentre avrebbe giudicato opportuno un provvedimento organico discusso

in Commissione che partisse dalla condivisione già registratasi nella XV legislatura sul disegno di legge n. 1296. Coglie infine l'occasione per deplorare gli ulteriori tagli inferti alla cultura dalla manovra finanziaria varata ieri dall'Esecutivo, su cui esprime estrema preoccupazione.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) dichiara a sua volta il voto favorevole del suo Gruppo sull'1.121, identico all'1.119, manifestando profondo dissenso per la delega che è sostanzialmente sottesa all'articolo 1.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) fa notare ai presentatori degli identici emendamenti 1.119, 1.120, 1.121 e 1.122 che, sopprimendo il comma 3, non viene posto alcun termine per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione, ampliando così la discrezionalità del Governo. Dichiara quindi il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore PITTONI (*LNP*) ritira l'1.122.

Gli identici emendamenti 1.119, 1.120 e 1.121 sono posti in votazione e respinti.

Il senatore RUSCONI (*PD*), accedendo all'invito del relatore, ritira l'1.123, considerato il parere favorevole espresso sul successivo 1.124. Nel rilevare che occorre fissare termini ragionevoli e praticabili, ribadisce comunque che l'accoglimento di alcune proposte di buon senso è insufficiente per far mutare l'opinione del suo Gruppo sul decreto-legge, tanto più alla luce della recente manovra finanziaria.

Gli identici emendamenti 1.124 e 1.125 sono posti ai voti e approvati all'unanimità.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore RUSCONI (*PD*), anche gli identici emendamenti 1.128 e 1.126 sono approvati all'unanimità.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'1.0.1 che tenta di affrontare una questione annosa, ossia la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) su base triennale e non annuale, onde consentire una seria programmazione alle Fondazioni lirico-sinfoniche. Rammenta infatti le difficoltà per tali enti nell'organizzazione delle attività e degli investimenti, segnalando che il Maggio musicale fiorentino, a fronte di una programmazione triennale e di uno sforzo di risanamento, ha comunque concluso l'esercizio finanziario con un bilancio in perdita a causa del taglio imprevisto dei fondi. Ritiene invece che la programmazione pluriennale sia positiva anche nell'ottica di pretendere maggiore linearità dei bilanci, in una logica di maggiore produttività.

Posto ai voti l'emendamento 1.0.1 non è approvato.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'1.0.2, che si colloca nella medesima direzione del precedente e del successivo 1.0.3. Suggerisce infatti che una quota del FUS sia attribuita in base di alcune variabili, su cui invita la maggioranza a confrontarsi al fine di dare un segnale importante per un percorso virtuoso. Reputa inoltre la proposta alquanto innovativa in quanto consente di soppesare in modo adeguato le prestazioni delle diverse Fondazioni ed incentivare meccanismi di coproduzione, utili per realizzare risparmi e per raggiungere l'equilibrio di bilancio.

Posto ai voti l'emendamento 1.0.2 non è approvato.

Il PRESIDENTE segnala che, nonostante i pareri favorevoli espressi dal relatore e dal Governo, gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.4 potrebbero avere problemi di copertura. Ne suggerisce perciò l'accantonamento.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) conferma l'orientamento positivo manifestato sulle due proposte in questione segnalando che, anche qualora fossero approvate, potrebbero essere ritirate durante l'esame in Assemblea laddove la 5ª Commissione esprimesse un parere contrario. Si pronuncia comunque favorevolmente sulla proposta di accantonamento.

Il senatore RUSCONI (*PD*) concorda con l'accantonamento, prendendo atto tuttavia dell'incertezza sulle risorse effettivamente disponibili. A fronte di ciò si interroga sull'opportunità di un provvedimento ordinario anziché di un decreto-legge.

Gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.4 risultano quindi accantonati.

Il senatore VITA (*PD*) aggiunge la propria firma all'1.0.5, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo. Rammenta altresì che il Teatro San Carlo ha conosciuto un proficuo rilancio e potrebbe dunque beneficiare di un contributo ulteriore, che risulta peraltro coperto dalla proposta emendativa.

Previa astensione della senatrice DE FEO (*PdL*), l'1.0.5 è posto ai voti e respinto.

Si passa indi all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) esprime parere contrario sugli identici emendamenti 2.1 e 2.2, sul 2.6 (identico al 2.11), nonché sul 2.7, 2.9, 2.10, 2.19, 2.20, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17. Invita invece a ritirare gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5, atteso che l'Associazione nazionale Fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS) non risulta più rappresentativa e dunque potrebbe non essere l'organo idoneo a sottoscrivere il contratto collet-

tivo nazionale. Raccomanda altresì l'approvazione del 2.21, che assorbirebbe il 2.18, ed esprime parere favorevole sul 2.8 a condizione che esso sia riformulato prevedendo che la delegazione datoriale sia individuata con decreto del Ministro in sede di prima applicazione, e dalle Fondazioni lirico-sinfoniche per la disciplina a regime.

Il sottosegretario GIRO esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Per dichiarazione di voto favorevole sul 2.1 prende la parola il senatore GIAMBRONE (*IdV*), che giudica essenziale sopprimere l'intero articolo 2. Nel rilevare come esso rappresenti il cuore del provvedimento, disente dai suoi contenuti con particolare riguardo alla delegazione datoriale individuata dal Ministro e al ruolo attribuito all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

Il senatore VITA (*PD*) raccomanda a sua volta l'approvazione del 2.2, identico al 2.1, ritenendo che ciò costituisca il nodo politico dell'intera vicenda. Ribadisce pertanto che dalla soppressione dell'articolo 2 potrebbe derivare un atteggiamento completamente diverso del suo Gruppo sull'intero provvedimento, ferma restando l'esigenza di modificare anche l'articolo 3. Si tratta dunque di un passaggio dirimente, non di carattere ostruzionistico ma politico, tanto più che la contrattazione dovrebbe essere rimessa all'autonomia tra le parti.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 2.1 e 2.2 sono respinti.

Il senatore PITTONI (*LNP*) ritira il 2.3, accedendo all'invito del relatore.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) dichiara il voto favorevole sul 2.4, stigmatizzando il disinteresse dell'Esecutivo per il futuro delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Ritiene infatti che, anziché affrontare i punti centrali della riforma, il Governo abbia impropriamente deciso di intervenire sulla contrattazione collettiva interferendo con l'unica materia rimessa all'autonomia. Occorre invece a suo giudizio analizzare le cause della crisi del settore, che non può essere affatto risolta dalla sostituzione dell'ANFOLS con l'ARAN. Esprime dunque un orientamento fortemente critico sugli articoli 2 e 3, che sono peraltro estranei all'approccio complessivo del provvedimento.

Né ritiene sufficienti le giustificazioni del relatore secondo cui l'ANFOLS non è più rappresentativa: tale motivazione non legittima il trasferimento della funzione di rappresentanza ad un'agenzia di fatto governativa. Invita perciò ad analizzare le ragioni della carenza di rappresentatività dell'ANFOLS, la quale, a fronte dei pesanti tagli, non ha saputo contrapporsi in maniera adeguata. Ritiene quindi che sia stata deliberata-

mente attuata una politica di indebolimento dell'Associazione e deplora l'eccessivo peso conferito all'ARAN. Nel condividere la necessità di siglare in tempi brevi il contratto collettivo, dissente tuttavia con il metodo scelto dal Governo che infligge un duro colpo al comparto.

Posto ai voti l'emendamento 2.4 non è approvato.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) dichiara il voto favorevole sul 2.5, ribadendo le critiche già espresse dal senatore Marcucci tanto sull'articolo 2 quanto sull'articolo 3. Fa notare inoltre che il proprio emendamento tenta quantomeno di ridurre il danno, onde porre fine ad un atteggiamento ingiustamente punitivo che snatura il carattere delle Fondazioni trasformandole in istituzioni pubbliche. Sollecita invece maggiore autonomia e condivide il carattere poco convincente delle argomentazioni del relatore. L'articolo 2, prosegue, registra una divisione all'interno dell'ANFOLS, con l'effetto di esautorarla definitivamente e di impedirne una ricomposizione per il futuro.

L'emendamento 2.5 è quindi posto in votazione e respinto dalla Commissione.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) esprime dubbi sull'ammissibilità degli identici emendamenti 2.6 e 2.11.

Dissente il senatore MARCUCCI (*PD*) ritenendo che anche qualora essi fossero approvati il testo non perderebbe di significato.

Il PRESIDENTE ritenendo che la loro eventuale approvazione non pregiudicherebbe il senso complessivo del testo, pone in votazione gli identici emendamenti 2.6 e 2.11.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo invocando maggiore chiarezza da parte del Governo sulla tipologia di Fondazioni che intende delineare. Chiede infatti se lo scopo sia di accentuare i meccanismi di diritto privato, ovvero di ristabilire un sistema pubblicistico, come sembra trasparire dall'articolo 2. Sollecita altresì a chiarire se si procederà nel solco tracciato dal decreto legislativo n. 367 del 1996. Giudica peraltro schizofrenica la logica assunta dalla maggioranza governativa che talvolta si indirizza verso una gestione privatistica, imponendo contestualmente regole dirigistiche e centralistiche. A dimostrazione di ciò, cita l'eccessivo dettaglio delle norme sulla contrattazione e deplora lo scarso ruolo del Parlamento nella definizione del modello organizzativo delle Fondazioni.

Posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 2.6 e 2.11 sono respinti dalla Commissione, mentre il 2.7 decade per assenza dei propo-

menti. La Commissione approva invece il 2.21, con conseguente assorbimento del 2.18.

Quanto al 2.8, il senatore VITA (*PD*) afferma che la riformulazione proposta dal relatore potrebbe essere accettabile qualora fosse accolto anche il successivo 2.9, altrimenti ci sarebbero incomprensioni nel testo con riferimento al fatto che la parte datoriale si avvale dell'ARAN.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) invita a tener distinti i diversi periodi del comma 1. Fa presente infatti che la proposta di riformulazione mira a far sì che in prima applicazione sia il Ministro a decidere la componente datoriale, mentre a regime tale facoltà è rimessa alle Fondazioni. Espungere il secondo periodo, come richiede l'emendamento 2.9, significa invece eliminare il riferimento all'ARAN, di cui comunque la parte datoriale, qualunque essa sia, dovrebbe avvalersi.

Il senatore VITA (*PD*) dissente da tale ricostruzione, ritenendo improprio che sia il decreto-legge a definire detti meccanismi. Reputa comunque che la riformulazione sia in linea con una maggiore autonomia delle parti sociali. Considerate le contraddizioni sottese al testo, ribadisce peraltro la necessità di sopprimere l'articolo 2 che risulterà assolutamente inapplicabile.

Il PRESIDENTE rileva i possibili contrasti nel testo laddove fosse approvata la riformulazione del 2.8, e chiede perciò chiarimenti circa il ruolo dell'ARAN nella disciplina a regime.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) precisa che, qualora fosse approvata la riformulazione del 2.8, a regime la delegazione datoriale sarebbe individuata dalle Fondazioni ma si avvarrebbe comunque dell'ARAN. Ritiene peraltro che, anche in prima applicazione, il Ministro potrebbe rimettere la scelta della delegazione alle Fondazioni stesse.

Il senatore VITA (*PD*) ravvisa un eccessivo primato del Ministero per i beni e le attività culturali che si riverbera su tutto il testo. Ciò finirebbe a suo avviso per attribuire definitivamente natura pubblica alle Fondazioni, in contrasto con la disciplina privatistica attualmente vigente.

Il PRESIDENTE suggerisce l'accantonamento del 2.8 e 2.9.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) fa notare che anche dall'approvazione del 2.8 non riformulato deriverebbero le stesse incongruenze lamentate in ordine alla modifica proposta.

Il senatore VITA (*PD*) dichiara quindi di accettare la riformulazione del 2.8 in un testo 2 (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Previa dichiarazione di voto contrario del presidente POSSA (*PdL*), l'emendamento 2.8 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) dichiara il suo voto favorevole sul 2.9, confortato dalle considerazioni testè svolte sul 2.8. Ritiene infatti che l'articolo 2 ingeneri una confusione del tutto inopportuna sulla contrattazione, sul ruolo del Ministero e su quello della rappresentanza datoriale. A titolo di esempio, si interroga su cosa accadrebbe se quest'ultima non si avvallesse dell'ARAN. Pur apprezzando quindi lo sforzo del relatore sul 2.8, non ritiene che l'articolo 2 possa essere lasciato immutato e sollecita un ripensamento quanto meno in Assemblea. Ritiene del resto che tale articolo sia un frettoloso tentativo di risolvere un problema reale, senza tuttavia conseguire l'obiettivo. Insiste pertanto per la soppressione delle singole parti di cui l'articolo si compone, onde evitare le conseguenze disastrose che certamente deriverebbero dalla sua applicazione.

Si associa il senatore GIAMBRONE (*IdV*), il quale conviene che l'articolo 2 sia assolutamente dannoso per le Fondazioni lirico-sinfoniche. Ne sollecita quindi una modifica radicale, così come per il successivo articolo 3, ed invita la Commissione a non rendersi complice di un provvedimento che differisce sensibilmente dal percorso condiviso in occasione della risoluzione del marzo 2009.

Gli identici emendamenti 2.9, 2.10 e 2.19 sono posti ai voti congiuntamente e respinti.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.20 interviene il senatore VITA (*PD*), il quale prende atto delle considerazioni del relatore in ordine alla modesta rappresentatività dell'ANFOLS. Osserva tuttavia che, a parte le difficoltà attuali, essa rappresenta pur sempre l'associazione dei sovrintendenti, il cui ruolo potrebbe essere determinante per sbloccare l'*impasse* del contratto nazionale. Lamenta quindi che non vi sia disponibilità da parte della maggioranza a discutere sul merito del provvedimento e rifiuta fin d'ora eventuali attribuzioni di responsabilità in ordine alla mancata conclusione dell'esame in Commissione. Ritiene infatti che sia l'atteggiamento di chiusura della maggioranza ad impedire un sereno confronto politico.

Posto ai voti, l'emendamento 2.20 viene respinto.

Anche il senatore GIAMBRONE (*IdV*) censura l'indisponibilità della maggioranza ad accettare i capillari tentativi dell'opposizione di modificare l'articolo 2, dando prova di una chiusura completa. Ciò pone le basi, a suo avviso, per un faticoso prosieguo dell'*iter*, con particolare riferimento all'articolo 3. Annuncia quindi il voto favorevole del suo Gruppo sul 2.13.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) nega che la maggioranza si sia dimostrata insensibile alle richieste avanzate dall'opposizione, come dimostra l'elevato numero di emendamenti dell'opposizione approvati all'articolo 1 e gli emendamenti migliorativi da lui stesso presentati all'articolo 3. Quanto all'articolo 2, egli pone in luce l'assoluta esigenza di giungere alla stipula del contratto collettivo nazionale, che risulta inaccettabilmente fermo dal 2003. Ciò dimostra, a suo avviso, l'incontestabile insufficienza della normativa attuale, che consente un eccessivo sbilanciamento a favore dei contratti integrativi. Senza in alcun modo voler superare la contrattazione di secondo livello, egli ritiene dunque prioritario giungere alla firma del contratto nazionale e in quest'ottica si sente di condividere le misure a tal fine predisposte dal Governo. Stigmatizza invece che l'opposizione non abbia avanzato suggerimenti alternativi, pur dichiarando di voler raggiungere il medesimo risultato. Per tali motivi, annuncia il voto contrario del suo Gruppo sul 2.12 e 2.13.

Gli identici emendamenti 2.12 e 2.13, posti ai voti, sono respinti.

La Commissione respinge altresì il 2.14.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) rinnova la proposta di sospendere la discussione sugli articoli 2 e 3 e di impegnarsi su una proposta nuova, idonea a sbloccare l'attuale fase di stallo. In particolare, invita la maggioranza a non difendere un testo a suo avviso sbagliato, che non consentirà il raggiungimento degli obiettivi prefissi, oltre ad alimentare un contenzioso infinito.

Raccomanda poi l'approvazione del 2.15, giudicando inquietante il controllo, oltre che del Ministero dell'economia, anche della Funzione pubblica, motivato evidentemente dal ricorso all'ARAN. Egli sollecita tuttavia un chiarimento sulla natura pubblica o privata delle Fondazioni lirico-sinfoniche, che il decreto-legge sembra voler sbilanciare forzatamente a favore del pubblico.

Egli osserva poi che la combinazione fra contratto collettivo nazionale ed integrativi non consente comunque ai lavoratori del settore di raggiungere salari elevati. Pur riconoscendo le difficoltà di siglare il contratto nazionale, egli pone quindi l'accento sulla necessità di incrementare la produttività, proprio attraverso contratti integrativi più adeguati. Dissente invece con forza dall'impostazione dell'articolo 2.

Con separate votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti 2.15, 2.16 e 2.17.

Concluso l'esame degli emendamenti all'articolo 2, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti da 3.1 a 3.9, 3.11, 3.13, 3.14, da 3.16 a 3.25, da 3.27 a 3.32, da

3.34 a 3.38, da 3.42 a 3.44, 3.46, da 3.52 a 3.54, da 3.58 a 3.60, 3.63, 3.64, 3.66, 3.70, 3.71, da 3.73 a 3.79, da 3.82 a 3.85, da 3.93 a 3.96, da 3.106 a 3.109, 3.111, da 3.113 a 3.121, da 3.123 a 3.125, 3.127, 3.129, 3.131, 3.130, 3.133, 3.140, 3.141, da 3.143 a 3.145, da 3.147 a 3.153, 3.0.2, 3.0.4 e 3.0.5. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 3.10, 3.100 (a condizione che le parole da «di Festival estivi» fino alla fine siano sostituite dalle seguenti «delle manifestazioni estive nell’Arena di Verona»), 3.122 e 3.154 e raccomanda l’approvazione dei suoi emendamenti 3.37, 3.33, 3.157 (la cui approvazione assorbirebbe il 3.45, su cui comunque il parere è favorevole), 3.65 (da cui espunge l’ultimo periodo sulla Fondazione Petruzzelli, confluendo sul 3.154, e di cui presenta pertanto un testo 2, allegato al presente resoconto), 3.134 (la cui approvazione in parte assorbirebbe gli emendamenti 3.135, 3.136, 3.137, 3.138 e 3.139) e 3.146.

Invita indi i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.12, 3.15, 3.26, 3.39, 3.40, 3.41, 3.80, 3.81, 3.112, 3.128, 3.132, 3.142 e 3.0.1.

Con riferimento agli emendamenti da 3.47 a 3.51, volti a ridurre la percentuale, attualmente del 50 per cento, di taglio della retribuzione integrativa in caso di mancata stipula del contratto nazionale, egli manifesta un orientamento favorevole sul 3.49, sul quale è disponibile a far confluire la propria proposta 3.158. Invita quindi i presentatori degli altri emendamenti a fare altrettanto.

In ordine agli emendamenti 3.55, 3.56, 3.57, 3.72, 3.91, 3.92, 3.101, 3.102, 3.103, 3.104, 3.105 e 3.126, tutti tesi a prevedere una disciplina speciale per le Fondazioni con i bilanci in pareggio, sollecita i rispettivi presentatori a considerare il comma 5-bis del suo emendamento 3.65, su cui invita a confluire. Invita altresì a confluire sul 3.65 i presentatori degli emendamenti 3.61 e 3.62, che altrimenti invita a ritirare. Quanto agli emendamenti 3.67, 3.68, 3.69 e 3.90, ritiene che essi sarebbero preclusi o assorbiti dall’approvazione del suo 3.65.

Passando agli emendamenti 3.99, 3.98 e 3.97, volti a modificare la percentuale di assunzioni a tempo determinato consentite, egli esprime parere favorevole sul 3.99, a condizione che la percentuale proposta sia del 20 per cento anziché del 30 per cento. Invita i presentatori degli altri emendamenti a confluire su quest’ultimo.

Soffermandosi poi sugli emendamenti relativi alla Fondazione Petruzzelli, rammenta di aver egli stesso soppresso l’ultimo periodo della propria proposta 3.65 per convergere sul 3.154. Invita quindi i presentatori del 3.110, 3.155 e 3.156 a fare altrettanto.

Quanto infine al 3.0.3, fa presente che la banca dati della musica è già stata istituita dal decreto ministeriale 28 febbraio 2005. Invita quindi i presentatori a ritirarlo.

Il sottosegretario GIRO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore PITTONI (*LNP*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 3.100, che riformula in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, secondo le indicazioni del relatore.

Si passa alle votazioni.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) prende atto delle aperture compiute dal relatore, attraverso la presentazione di proprie proposte migliorative ovvero dando parere favorevole su emendamenti dell'opposizione, in ordine a alcuni snodi centrali del provvedimento. La strada imboccata è tuttavia diametralmente opposta da quella indicata dalla risoluzione del marzo 2009 e non può quindi che incontrare il totale dissenso della sua parte politica. Suscita del resto clamore che la maggioranza non sappia fermarsi prima di giungere all'approvazione di articoli così inaccettabili, raccogliendo le numerose proposte depressive avanzate dall'opposizione. Con particolare riferimento all'età pensionabile dei ballerini, registra il miglioramento sotteso alla proposta del relatore ma si interroga comunque sull'ammontare finale del trattamento di quiescenza loro spettante. Dichiarando quindi il suo voto favorevole sull'emendamento 3.1, depressivo dell'intero articolo.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 (identico al 3.2) viene respinto.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) dichiara il voto favorevole sul suo Gruppo sul 3.3, di cui sottolinea il carattere propositivo. Ritiene peraltro necessario eliminare il blocco del lavoro autonomo, in quanto esso rappresenta una misura assai gravosa, unitamente alla riduzione automatica delle retribuzioni integrative in caso di mancata stipula del contratto nazionale. Esprime quindi un giudizio fortemente negativo sull'intero articolo, pur riconoscendo l'esigenza di siglare in tempi rapidi gli accordi nazionali. Giudica altresì dannoso il concetto posto alla base dell'articolo 3, atteso che si penalizzano i lavoratori per responsabilità attribuibili invece agli organi di vertice.

Rileva peraltro come il suo Gruppo abbia tentato di modificare in modo significativo il testo, nell'auspicio che il Governo acconsentisse ad una soppressione degli articoli 2 e 3. Si sofferma indi sulla tipologia dei finanziamenti erogati dal Ministero, ribadendo la necessità di una programmazione almeno triennale delle risorse. Dopo aver sottolineato l'efficacia promozionale dell'attività svolta dalle Fondazioni, anche all'estero, enfatizza il valore aggiunto della produzione culturale per sostenere la difficile congiuntura economica.

Posto ai voti l'emendamento 3.3 non è approvato.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) raccomanda l'approvazione del 3.4, rinnovando le censure all'approccio complessivo del provvedimento, che giudica assolutamente incomprensibile. Dal testo si evince a suo avviso

il giudizio di merito del Governo rispetto alle responsabilità, che vengono addossate sulle maestranze senza alcuna misura nei confronti dei sovrintendenti e degli amministratori.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) dichiara il voto favorevole sul 3.5, identico al 3.4, riallacciandosi alle affermazioni del senatore Marcucci circa il principio di responsabilità. A ciò si aggiunge peraltro la mancanza di risorse certe, che ha fortemente penalizzato gli enti sul piano della programmazione e del risanamento.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 3.4 e 3.5 risultano respinti.

Il senatore RUSCONI (*PD*) si dichiara favorevole al 3.7 reputando più opportuno discutere nel merito del testo dopo che il ministro Bondi abbia riferito circa i previsti tagli nella manovra finanziaria, in segno di rispetto nei confronti del Parlamento. Si interroga peraltro sulle motivazioni del blocco del lavoro autonomo, tanto più se proposto dall'attuale maggioranza, e reputa fortemente limitanti i primi due periodi dell'articolo 3.

Gli identici emendamenti 3.6 e 3.7 sono indi posti in votazione e respinti.

Con separate votazioni, la Commissione respinge il 3.8, approva il 3.37 e respinge il 3.9.

Il senatore VITA (*PD*) domanda le ragioni del parere contrario espresso sul 3.10.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) aggiunge la propria firma al 3.10.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*), modificando il parere precedentemente reso, manifesta un orientamento favorevole.

Il sottosegretario GIRO si esprime conformemente al relatore.

Con successive e separate votazioni, la Commissione approva all'unanimità il 3.10, mentre respinge il 3.11.

Il senatore PITTONI (*LNP*) ritira il 3.12.

Il senatore RUSCONI (*PD*) aggiunge la propria firma al 3.14, sottoscritto anche dalla senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*).

Il senatore MARCUCCI (*PD*) fa proprio l'emendamento 3.15, dichiarando di sottoscrivere anche gli altri emendamenti a prima firma del senatore Musso. Manifesta indi forti perplessità circa il meccanismo previsto

dall'articolo 3, comma 1, atteso che si impongono sanzioni economiche non propriamente legittime sul piano normativo.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 3.13, 3.14, 3.15 e 3.16 sono respinti dalla Commissione, così come, con separate votazioni, gli emendamenti 3.17 e 3.18.

Il senatore VITA (*PD*) raccomanda l'approvazione del 3.20, rilevando come il comma 2 aggravi ulteriormente i problemi del comparto.

Gli identici emendamenti 3.19, 3.20 e 3.21 sono indi posti ai voti e respinti.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VITA (*PD*), il quale paventa il rischio di un aumento del contenzioso in seguito all'applicazione dell'articolo 3, l'emendamento 3.22 è posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2150**(al testo del decreto-legge)****Art. 2.****2.8 (testo 2)**

VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, GHEDINI, BLAZINA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali» inserire le seguenti: «in sede di prima applicazione, e da una delegazione rappresentativa individuata dalle Fondazioni lirico-sinfoniche, per la disciplina a regime.».

Art. 3.**3.65 (testo 2)**

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012» con le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011»; al terzo periodo, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno 2013» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2012» e sopprimere le parole: «, effettuate previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali,»; al quinto periodo, premettere le seguenti parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »; infine, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le Fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano conseguito il pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che presentino un rapporto percentuale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni e l'ammontare del contributo statale non inferiore al 40 per cento nell'ultimo bilancio approvato, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica approvata e assumere personale a tempo determinato, con esclu-

sione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti »aggiunti«, nei limiti del 15 per cento dell'organico approvato.».

3.100 (testo 2)

BONFRISCO, BRICOLO, PITTONI

Al comma 5, quinto periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «, salvo che si tratti di personale tecnico, artistico ed amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento delle manifestazioni estive nell'Arena di Verona».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 1° giugno 2010

173^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 220)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TOMASSINI nell'introdurre l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere osservazioni alla Commissione ambiente entro il 15 giugno: al riguardo, tenuto conto della rilevanza della materia, ha ritenuto più opportuno lo svolgimento dell'esame in sede plenaria, in luogo della sottocommissione per i pareri, al fine di consentire la partecipazione di tutti i commissari per gli approfondimenti necessari e garantire altresì la massima pubblicità dei lavori.

Il relatore SACCOMANNO (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, che reca dunque una serie di modifiche al cosiddetto codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) che ha raccolto in un unico testo le diverse norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, tutela delle acque, difesa del suolo, gestione delle aree protette, tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, procedure per la valutazione di impatto ambientale, per la valutazione ambientale strategica e per l'autorizzazione ambientale integrata, nonché per la tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

Coglie l'occasione per rilevare preliminarmente che, oltre ai numerosi profili di stretta competenza della Commissione, sussistono ulteriori aspetti dello schema di decreto meritevoli di attenzione. Si riferisce, in particolare, non soltanto agli aspetti tecnici legati ai miglioramenti tecnologici per la salvaguardia ambientale, ma anche alla filosofia politica di

fondo, che a suo giudizio connota l'impianto complessivo dell'intervento correttivo. Appare infatti prevalente l'approccio di maggiore cautela piuttosto che l'attenzione allo sviluppo economico: ne è testimonianza il ruolo cruciale assegnato al Ministero dell'ambiente nella predisposizione dei piani e dei programmi.

Quanto agli aspetti sanitari rileva come il Ministero della salute risulti coinvolto in numerosi processi decisionali con i meccanismi dell'intesa o del concerto. Pur osservando come nel merito lo schema di decreto appaia assolutamente migliorativo della disciplina vigente, sottolinea tuttavia l'esigenza di una riflessione attenta specialmente per quegli interventi correttivi diretti alla soppressione ovvero alla sostituzione di intere disposizioni del codice dell'ambiente.

Per quanto di competenza della Commissione, segnala all'interno del testo le seguenti disposizioni: all'articolo 2, comma 2, tra le varie modifiche apportate all'articolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, risulta meritevole di attenzione quella che, al comma 1 di quest'ultimo articolo, introduce dopo la lettera *i*) anche la lettera *i-bis*), relativa alla definizione di sostanze tossiche, nonché la lettera *i-ter*) con la quale si definisce l'inquinamento come l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere anche alla salute umana, oltre che alla qualità dell'ambiente.

All'articolo 2, comma 4, tra le varie modifiche apportate all'articolo 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006, richiama quella che, al comma 5 di tale articolo, inserisce un periodo che stabilisce che il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) è espresso dal Ministero dell'ambiente, sentito, tra gli altri, anche il Ministero della salute.

All'articolo 2, comma 25, sempre in ambito di AIA, all'interno nel nuovo Titolo III-*bis* – che, dopo l'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, introduce una serie di articoli (da 29-*bis* a 29-*quattordices*) – si prevede il coinvolgimento del Ministro della salute sia per quanto riguarda l'emanazione dei decreti che dovranno recare le linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili sulla base delle quali è rilasciata l'AIA per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII (art. 29-*bis*, comma 1), sia per il concerto con gli altri Ministri per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica con cui possono essere determinati i requisiti per talune categorie di impianti (art. 29-*bis*, comma 2).

Fa presente, peraltro, che al comma 1 del citato articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 – introdotto dallo schema di decreto in esame – è riportato ancora il riferimento al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali che dovrebbe essere aggiornato alla luce dell'istituzione del Ministero della salute.

Analogamente, all'articolo 29-*quater*, nell'ambito della procedura per il rilascio dell'AIA, si prevede, al comma 5, che l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'AIA, convochi apposita Conferenza dei servizi alla quale invita le amministrazioni competenti in campo ambientale e comun-

que, nel caso di competenza statale, tra gli altri Ministeri, anche quello della salute. Evidenzia quindi, quale elemento di novità meritevole di attenta riflessione, il comma 7, con il quale si stabilisce che il sindaco, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può chiedere all'autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata.

L'articolo 29-*quinquies*, poi, dispone che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto, tra gli altri, con il Ministro della salute, possono essere emanati indirizzi per garantire l'uniforme applicazione delle norme contemplate nel menzionato Titolo III-*bis* da parte delle autorità competenti. L'articolo 29-*terdecies* prevede quindi che il Ministero dell'ambiente, di intesa, tra gli altri, con il Ministero della salute, provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo.

L'articolo 2, comma 30, apporta varie modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 152 del 2006: tra di esse, evidenzia, dopo il comma 9, l'inserimento dei commi 9-*bis* e 9-*ter*. Con il primo, si prevede che l'alinea riportata nell'allegato IX, ove necessario, è modificata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto, tra gli altri, con il Ministro della salute. Con le stesse modalità possono essere introdotte modifiche anche all'allegato XII. Nel comma 9-*ter*, invece, si stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente, previa comunicazione, tra gli altri, anche al Ministro della salute, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati VIII, X e XI, emanate dalla Commissione europea. Il comma 31 del medesimo articolo 2 del provvedimento in esame, modifica l'articolo 35 del decreto legislativo vigente introducendo il comma 2-*octies*, volto a stabilire il concerto – tra gli altri – con il Ministero della salute (segnalando tuttavia l'errata dicitura riferita al precedente assetto ministeriale) ai fini dell'autorizzazione di più impianti nell'ambito di uno stesso sito o facenti capo al medesimo gestore. A tale ultimo riguardo, chiede se non si ritenga opportuno cogliere l'occasione per provvedere ad una rivisitazione organica degli attuali siti che presentano una concentrazione di impianti, in linea con quanto disposto per quelli di nuova costruzione, in base alla normativa in esame.

Si sofferma quindi sull'articolo 3 del presente schema di decreto, che reca una serie di modifiche alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera. In particolare, sottolinea l'importanza del comma 5, lettere *b*), volto a novellare il comma 6 dell'articolo 271, stabilendo che, con riferimento a sostanze non previamente enucleate, l'autorizzazione possa fissare valori limite per l'emissione in analogia ad altre sostanze aventi effetti simili sulla salute e sull'ambiente. Il medesimo comma 5, alla lettera *d*), modifica inoltre il comma 14 dell'articolo 271 del citato decreto legislativo, disponendo che, in caso di guasto o anomalia agli impianti che impedisca di rispettare i valori limite di emissione, il gestore è tenuto a sospendere

l'impianto medesimo ove si determini un pericolo per la salute umana. Riguardo a tale ultimo profilo, richiama i vantaggi derivanti dal consentire un intervento parziale per settori o per gruppi di impianti ai fini della messa a norma, in luogo dell'adozione di provvedimenti radicali – quali la chiusura o la sospensione dell'intero complesso industriale – il più delle volte inattuati o causa di ingenti diseconomie.

Segnala quindi il comma 11 – sempre dell'articolo 3 contenuto nel provvedimento in titolo – che modifica l'articolo 278 del codice ambientale, riguardo ai poteri d'ordinanza ascritti in capo all'autorità giudiziaria: in particolare, tale disposizione novella le lettere *b)* e *c)*, stabilendo i casi e le circostanze che danno luogo, rispettivamente, alla diffida e alla revoca per i casi di situazione di pericolo per la salute e per l'ambiente.

Si evidenzia inoltre, il comma 13, lettera *d)*, che modifica l'articolo 281, comma 8, riguardante l'adozione dei criteri per l'elaborazione degli inventari sulle fonti di emissioni che prevede l'attuale concerto con il Ministero della salute al riguardo: in base alla disciplina che si propone con lo schema di decreto in esame, il comma 8 del menzionato articolo 281 è volto a precludere l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministero dell'ambiente ove l'autorità competente provveda all'adozione di un atto precedentemente omissivo. Osserva criticamente al riguardo come il legislatore delegato non stabilisca tempi o indicazioni sul percorso decisionale all'interno del quale l'autorità competente è legittimata ad intervenire, sia pure tardivamente, chiedendo se non si tratti di una peculiare scelta politica volta ad una maggiore valorizzazione del territorio. Manifesta inoltre stupore riguardo alla soppressione della regolamentazione concernente gli inventari sulle fonti di emissione contenuta nelle disposizioni transitorie e finali del testo vigente e che il presente schema di decreto in esame mira a sostituire con la disciplina sul potere sostitutivo: domanda chiarimenti al Governo in proposito.

Dà conto del comma 24 che interviene sull'articolo 298 del menzionato decreto legislativo, aggiungendovi il comma *2-ter* con il quale si stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto, tra gli altri, con il Ministro della salute, è istituita, senza oneri aggiuntivi, una commissione per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento dell'Allegato X (sulla disciplina dei combustibili) presentate dalle amministrazioni dello Stato alle regioni. Tale commissione è composta, tra gli altri, anche da due rappresentanti del Ministero della salute che non percepiranno compensi e rimborsi spese.

In conclusione, nel preannunciare un proprio orientamento nel complesso positivo, tenuto conto del ruolo cruciale assegnato al Ministero dell'ambiente, si riserva tuttavia di presentare un'articolata proposta di osservazioni alla luce degli spunti e delle sollecitazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Il presidente TOMASSINI ringrazia il relatore per l'ampia relazione svolta, a testimonianza dell'esigenza di un esame approfondito ai fini della formulazione di osservazioni articolate da parte della Commissione. Invita

pertanto il relatore a raccogliere le indicazioni che perverranno, anche in via informale, dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ai fini della prosecuzione dell'esame con l'apertura della discussione generale a partire dal prossimo martedì 8 giugno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOMASSINI avverte che l'audizione del sottosegretario Martini in merito all'Agenzia nazionale sulla sicurezza alimentare, già preannunciata per martedì 8 giugno alle ore 15, è stata rinviata al successivo mercoledì 9 giugno alle ore 15.

Avverte altresì che il sopralluogo all'ospedale di Pitigliano, nell'ambito dell'esame del disegno di legge sulle medicine non convenzionali, previsto per il 10 e 11 giugno, è stato rinviato al mese di luglio.

La seduta termina alle ore 9,20.

